

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1456 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 2021****che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri secondo i quali le condizioni commerciali per i servizi di compensazione per i derivati OTC devono essere considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3 bis, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 648/2012 è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Le modifiche hanno tra l'altro introdotto l'obbligo per i partecipanti diretti e i clienti che prestano servizi di compensazione, direttamente o indirettamente, («fornitori di servizi di compensazione») di fornire tali servizi a condizioni commerciali eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti («FRANDT»). Per garantire la certezza del diritto per i fornitori di servizi di compensazione e per i loro clienti attuali o potenziali, è necessario specificare i criteri secondo i quali le condizioni commerciali devono essere considerate FRANDT.
- (2) Tenendo conto del fatto che la finalità dell'articolo 4, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 è facilitare l'accesso alla compensazione per i clienti che hanno un volume limitato di attività sul mercato dei derivati OTC e incontrano difficoltà ad accedere alla compensazione centrale, e data l'importanza di accedere alla compensazione centrale per le controparti soggette all'obbligo di compensazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla prestazione di servizi di compensazione in relazione ai contratti derivati OTC soggetti all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. Per assicurare condizioni di parità e garantire che i clienti nell'Unione beneficino di condizioni commerciali FRANDT, è opportuno che il presente regolamento si applichi quando tali servizi di compensazione sono forniti nell'Unione.
- (3) Per garantire la trasparenza, i fornitori di servizi di compensazione dovrebbero descrivere il processo che porta all'accordo sulle condizioni contrattuali e all'istituzione di procedure operative per i servizi di compensazione («processo di integrazione») e mettere a disposizione sul loro sito web il modulo per la richiesta di proposta. Per lo stesso motivo, tutti i fornitori di servizi di compensazione dovrebbero comunicare ai potenziali clienti informazioni sulle condizioni commerciali fondamentali.

⁽¹⁾ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

